

S T A T U T O

"TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L."

riprodotto, come depositato

NORME DI FUNZIONAMENTO

CAPO I

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 La Società è denominata: "TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L."

1.2 L'Associazione di Promozione Sociale "FONDAZIONE TARAS 706 a.C. (di seguito, per brevità "FONDAZIONE TARAS 706 a.C.") è l'unica associazione che rappresenta la partecipazione di tutti i tifosi in seno alla Società, la qualifica come partecipata dagli stessi, per mezzo di opportuna rappresentanza democraticamente eletta, e partecipa alla costituzione della Società per volontà e nello spirito del proprio statuto, a tutela dei tifosi della città di Taranto.

Articolo 2 - OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.).

2.2 Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

2.3 La Società può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale.

Articolo 3 - SEDE

3.1 La società ha sede nel Comune di Taranto. Il domicilio dei soci, degli amministratori o dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea straordinaria per le sedi secondarie.

3.3 La decisione di trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato deve essere approvata con il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., configurandosi il voto contrario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all'art. 2468 del Codice Civile e, quindi, quale "diritto particolare" riconosciuto in via esclusiva al detto socio.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

CAPO II

Articolo 5 - CAPITALE - OPERAZIONI SUL CAPITALE

5.1 Il Capitale Sociale è di Euro 52.963,00 (cinquantaduemilanovecentosessantatré virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Cod. Civ. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione del diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod. Civ.

Articolo 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

6.1 Non può essere socio la persona fisica o la persona giuridica o l'ente collettivo, anche privo di personalità giuridica: 1) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni, per qualsiasi reato previsto dalle norme che disciplinano l'attività sportiva e l'ordinamento sportivo, o dalle norme in materia di fallimento o procedure concorsuali, con particolare riguardo alle società sportive, o dalle norme in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria, strumenti di pagamento, per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica (inclusi, i reati concernenti l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose), e, se persona giuridica, che abbia riportato condanna per gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendenti da reato per cui è stata inflitta alle persone fisiche indicate nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni;

salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Il medesimo criterio vale anche in caso la pena prevista per gli illeciti di cui al presente punto 1) sia applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; 2) coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata decadenza o revoca dell'affiliazione ai sensi delle disposizioni della federazione sportiva di competenza, salvi gli effetti della riabilitazione. Inoltre, partiti politici o associazioni politiche non possono, in alcun caso, essere soci.

6.2 In caso di persona giuridica od ente collettivo, le condizioni previste dal presente articolo devono ricorrere anche nei confronti del socio che controlla, direttamente o indirettamente, la persona giuridica o l'ente collettivo e anche nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza legale o i loro amministratori con delega.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI - PEGNO

7.1 Qualora un socio intenda cedere, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, deve farne prima offerta, con raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra.

7.2 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo 7.1 e dei requisiti previsti dall'articolo 6, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà comunque legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

7.3 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.4 Le limitazioni al trasferimento di quote non possono contrastare con le norme e le direttive della F.I.G.C., nonché con le altre disposizioni applicabili in materia.

7.5 La partecipazione può formare oggetto di pegno. La costituzione del pegno sulla partecipazione sociale dovrà essere preventivamente comunicata alla F.I.G.C. Nel caso di pegno, il voto relativo alle partecipazioni sociali costituite in pegno spetta al socio. Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio. Gli amministratori devono annotare

i vincoli nel Registro Imprese. In caso di inosservanza, si applicheranno le sanzioni previste dalle disposizioni della F.I.G.C.

Articolo 8 - MORTE DEL SOCIO

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte. Pertanto, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione sociale si trasmetterà ai suoi eredi e/o ad eventuali legatari della quota; in caso di pluralità di intestatari, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune ai sensi di legge.

Articolo 9 - RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dagli articoli 2473, primo e secondo comma, e 2497 quater, primo comma, c.c. e in tutti i casi in cui lo preveda la legge o il presente statuto.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è stata spedita alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

CAPO III

Articolo 10 - AMMINISTRATORI

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente e salvo quanto appresso, su decisione dei soci in sede della nomina: a. da un Amministratore unico; b. da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La scelta del sistema di amministrazione, Amministratore unico o Consiglio di amministrazione, è effettuata con il voto favorevole del socio FONDAZIONE TARAS 706 a.C., configurandosi tale diritto come un "diritto particolare" esercitabile esclusivamente dal detto socio; la nomina è espressa in sede dell'assemblea di nomina dell'organo amministrativo. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio potrà inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, se al riguardo non abbia provveduto l'assemblea. Per organo amministrativo

si intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci. Qualora gli amministratori siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione o l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. - eventualmente ricoperte dagli stessi amministratori - saranno svolte da un altro amministratore della società a ciò delegato. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore unico, tali funzioni saranno svolte da una persona all'uopo designata dall'Assemblea dei soci.

10.2 In caso di scelta di nomina del Consiglio di amministrazione, il socio FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ha il diritto particolare ex art. 2468 del Codice Civile alla nomina di 1 (uno) componente del Consiglio di amministrazione medesimo; la nomina è espressa in sede all'assemblea di nomina dell'organo amministrativo. Il socio FONDAZIONE TARAS 706 a.C. vota nelle delibere per la nomina degli altri amministratori.

10.3 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni degli amministratori devono essere assunte esclusivamente mediante deliberazione in adunanza collegiale. L'amministratore più anziano convoca gli amministratori, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Gli amministratori si riuniscono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio di amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

10.4 Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'ordinamento sportivo e nelle condizioni previste nell'articolo 6 del presente Statuto.

10.5 La società, a mezzo dell'Organo Amministrativo, è tenuta a comunicare alla Federazione Sportiva Nazionale, entro 20 (venti) giorni dalla delibera, ogni modifica concernente l'Organo Amministrativo.

Articolo 11 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

11.1 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

11.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.3 Se viene a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione (diverso dagli amministratori nominati da FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ai sensi dell'art. 10 del presente statuto), gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione; se viene a mancare un amministratore nominato da FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, la sostituzione viene effettuata da FONDAZIONE TARAS 706 a.C.; se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori (clausola cd. simul stabunt simul cadent).

Articolo 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

12.1 L'organo amministrativo, salvo quanto previsto all'articolo 12.2, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelle che per legge o per Statuto sono in modo tassativo devolute all'Assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

12.2 L'organo amministrativo, in particolare, solo se preventivamente autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei soci, potrà acquistare, vendere, permutare beni immobili e beni mobili registrati, assumere obbligazioni garantire ipotecariamente e contrarre mutui ipotecari, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche locali ed esonerare conservatoria dei registri immobiliari da ogni responsabilità, assumere parenti e affini quali dipendenti della società.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile e, con riferimento alla periodicità indicata nel comma quinto dell'art. 2331 del Codice Civile, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con cadenza bimestrale. Il comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma 5 del Codice Civile.

12.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 13 - RAPPRESENTANZA

13.1 La rappresentanza della società davanti ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, ad un Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, a uno degli Amministratori Delegati, se nominati.

13.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

13.3 Chiunque agisca in rappresentanza della società deve possedere i requisiti richiesti dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

Articolo 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

14.2 A nessun consigliere di amministrazione designato mediante nomina diretta da parte di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. spetteranno compensi od emolumenti, salvo che siano a questi attribuiti deleghe, poteri o funzioni da parte della Società.

CAPO IV

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466 comma V C.C.), non può partecipare alla decisione dei soci.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e i compensi degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del Sindaco Unico;
- d) le modificazioni dello statuto, con obbligo, in tal caso, entro 20 (venti) giorni dalla relativa delibera, di darne comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei colori sociali o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e del marchio sociale;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le decisioni di cui all'articolo 12.2;
- h) la cessione o il conferimento dell'azienda sportiva o di rami di azienda sportiva e dei marchi e degli altri diritti di proprietà intellettuale della società.

La decisione che comporti o sia relativa alla modifica dei diritti particolari attribuiti a FONDAZIONE TARAS 706 a.C. dal presente statuto ai

sensi dell'art. 2468 del Codice Civile, può essere approvato a maggioranza semplice del capitale votante, purché consti il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. Le decisioni relative ai colori sociali ed al marchio e quelle di cui alle lettere f), g) ed h), nonché le decisioni di fusione e di scissione di competenza dei soci e le decisioni di modifica dell'articolo 1 dello Statuto, devono essere approvate con il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. In tutti i casi indicati in quest'ultimo comma del presente articolo, il voto contrario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione si configura come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all'art. 2468 del Codice e, quindi, quale "diritto particolare" riconosciuto in via esclusiva al detto socio. Il voto di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. è espresso dal Presidente o da un componente del Consiglio direttivo di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., all'uopo delegato.

Articolo 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 20.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17 - ASSEMBLEA

17.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2 lettere d), e), f), g) ed h) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

17.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di

tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal Sindaco Unico o anche da un socio.

17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il Sindaco Unico; qualora taluno degli Amministratori o dei componenti dell'Organo di Controllo non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

Articolo 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, dove gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 19 - DELEGHE

19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

19.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

19.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto al successivo punto 20.3. In caso di richiesta di revoca dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, la delibera si intende approvata qualora sia presente ed abbia votato favorevolmente alla revoca anche solo il cinquanta per cento del capitale sociale, anche se l'altro cinquanta per cento abbia votato in senso contrario alla revoca.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

20.4 Salvo quanto previsto con riferimento ai diritti particolari riconosciuti in via esclusiva a FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ai sensi

dell'art. 2468 del Codice Civile, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze e i diritti particolari di FONDAZIONE TARAS 706 a.C.

20.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

CAPO V

Articolo 21 - ORGANO DI CONTROLLO

21.1 Ai sensi dell'art. 10 primo comma della Legge 23 marzo 1981 n. 91, sue modifiche ed integrazioni, la società deve nominare l'Organo di Controllo; quest'ultimo esercita anche il controllo contabile sulla Società.

21.2 L'Assemblea Ordinaria dei Soci, nel caso di Organo Collegiale, nomina il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nonché il Presidente del Collegio Sindacale.

21.3 Tutti i membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. I Sindaci o il Sindaco Unico restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21 bis

Cause di ineleggibilità, decadenza e cessazione dalla carica

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ. Per i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 cod. civ. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente,

la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 21 ter

Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del collegio o delle delibere del Sindaco Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze dell'organo amministrativo.

CAPO VI

Articolo 22 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci e salvo quanto previsto al comma successivo. Una quota parte degli utili non inferiore al 10% (dieci per cento) dovrà essere destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2128 c.c. le ragioni della dilazione.

CAPO VII

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter cod. civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 cod. civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

24.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via irrituale secondo equità.

24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

24.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

24.5 La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

24.6 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Articolo 25 - Disposizioni varie e di rinvio

Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
 - la Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese;
 - per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società sportive.
- Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, se compatibili, le norme in tema di società per azioni.